

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2342

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI FORTUNATO, COLOMBO VITTORINO, BUTTÈ, ISGRÒ, GERBINO, BUZZI, BORRA, TOROS, DALL'ARMELLINA, BERSANI, ALBA, FUSARO, PATRINI, AMATUCCI, RAMPA, NANNINI, COLLEONI, BIAGGI NULLO, CENGARLE, CERUTI CARLO, COCCO MARIA, VALIANTE

Presentata il 13 maggio 1965

Modificazioni agli articoli 3 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 — Istituzione e competenze del delegato alla sicurezza nei cantieri edili

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da alcuni anni, in Italia l'andamento del fenomeno infortunistico nell'industria delle costruzioni denuncia una preoccupante recrudescenza ed assume aspetti di particolare gravità. Le statistiche attribuiscono infatti a questo gruppo d'industria un triste primato: poche cifre sulla dinamica del fenomeno negli ultimi tre anni sono sufficienti ad evidenziarlo chiaramente.

Nel 1961, nel settore dell'edilizia, su un complesso di 965.729 operai-anno (pari al 19,4 per cento del totale delle maestranze industriali assicurate) sono stati definiti con indennizzo dell'Istituto assicuratore 306.232 infortuni (29,2 per cento di quelli indennizzati nel complesso dell'industria), di cui 293.145 temporanei, 12.119 permanenti e 968 mortali, pari rispettivamente al 29,03, 33,26 e 46,25 per cento del totale dei casi avvenuti durante l'anno nell'industria, indennizzati entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Gli indici di frequenza per 1000 operai-anno presentano i seguenti valori: 317,10 per il complesso degli infortuni edili, 303,55 per i temporanei, 12,55 per i permanenti e 1,00 per i mortali.

Per il 1962 — sempre relativamente agli infortuni occorsi durante l'anno e definiti

con indennizzo entro l'anno successivo — si hanno i seguenti dati: operai-anno 1.001.236 (19,20 per cento del totale dei lavoratori dell'industria assicurati); infortuni 311.864 (30,53 per cento di quelli indennizzati nel complesso dell'industria), di cui 298.431 temporanei, 12.492 permanenti, 891 mortali, pari rispettivamente al 30,27, 37,10 e 48,80 per cento del totale degli infortuni industriali indennizzati; indici di frequenza per 1000 operai-anno: 311,48 per il complesso, 298,11 per i temporanei, 12,48 per i permanenti, 0,89 per i mortali.

Nel 1963 gli infortuni edili indennizzati entro il 31 dicembre dello stesso anno sono stati 296.455, di cui 292.428 per invalidità temporanea, 3.402 per invalidità permanente, 625 per morte. Questi dati vengono riferiti a titolo indicativo, essendo incompleti e non comparabili con quelli degli anni precedenti: per buona parte dei casi permanenti e mortali l'istituto assicuratore non può infatti disporre la definizione entro l'anno di avvenimento, a causa delle complessità delle procedure medico-legali ed amministrative. Dalle statistiche esposte si evidenzia comunque palesemente la gravità del fenomeno infortunistico nell'industria delle costruzioni in Italia.

Tra le cause si sono esaminate varie componenti cui possono corrispondere su un piano specifico o di più largo respiro altrettanti rimedi o suggerimenti.

1) La impreparazione dei lavoratori:

a) non conoscenza delle norme; nessun corso anche brevissimo di istruzione sia per l'apprendimento del mestiere, sia dei pericoli, che delle norme di prevenzione;

b) la mobilità dei lavoratori che passano con facilità da un cantiere all'altro affrontando situazioni ambientali e tecniche disparate;

c) la temporaneità dei cantieri che iniziano, si evolvono e si chiudono non offrendo mai al lavoratore una consuetudine di contorno, di compagni di lavoro, di tecniche, ecc.;

d) l'impiego stagionale della mano d'opera;

e) l'impiego di lavoratori provenienti in larga misura dall'agricoltura accentuando per il disorientamento psicologico, tutte le voci precedentemente elencate;

f) l'opinione tradotta in realtà, che l'impiego nell'edilizia è un impiego di secondo ordine e perciò riservato a lavoratori meno capaci e meno preparati.

2) La inadeguatezza nei cantieri:

L'arretratezza degli ambienti di lavoro edili e la loro scarsa industrializzazione costringono ancora ad un intervento preponderante del lavoro manuale con una forte probabilità di incidenti; inoltre la temporaneità delle attrezzature induce spesso alla provvisorietà degli

strumenti di prevenzione e conseguentemente alla loro scarsa efficacia.

3) I responsabili preposti:

La chiamata in causa in senso generico e non specifico dei responsabili nei cantieri induce ad una dissuefazione della responsabilità immediata, ad una mancanza di partecipazione al senso del pericolo da parte dei lavoratori, ad una eccessiva autonomia di iniziative da parte dei lavoratori stessi, ad una deficiente sorveglianza.

4) Qualche disposizione di previdenza infortunistica non aggiornata o inadeguata ai nuovi pericoli conseguenti alle mutevoli tecniche.

Onorevoli Colleghi! Concludendo risultano giusti i richiami ai responsabili, giuste le pretese frequenti visite degli ispettori e i reclami aggravamenti delle sanzioni, ma si ritiene che occorra specificatamente richiedere agli imprenditori che nei cantieri edili figurino una persona con preparazione tecnica adeguata all'importanza dell'opera, chiamata alla responsabilità di tutti i provvedimenti intesi alla prevenzione degli infortuni. Oggi la situazione non è ben determinata e spesso, non essendoci uno specifico richiamo della legge, molti cantieri sono abbandonati alle iniziative del personale dipendente, senza che siano commisurate le conseguenze e la gravità di certe operazioni tecniche o di previdenza infortunistica.

Tale è lo scopo della presente proposta di legge, che speriamo, possa ottenere i più larghi consensi della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 è sostituito dal seguente:

« All'osservanza delle norme del presente decreto sono tenuti coloro che esercitano le attività indicate all'articolo 1 e, per quanto loro spetti e competa, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori in conformità agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Nell'ambito di tale osservanza i datori di lavoro che esercitano le attività indicate all'articolo 1 devono nominare in ogni cantiere, un delegato alla sicurezza, nella persona di un capo-cantiere, o di altro dipendente, tecnicamente e professionalmente esperto a seconda dell'entità e della difficoltà dei lavori da eseguire, il quale dovrà svolgere le seguenti mansioni:

1) applicare nell'ambito del cantiere le misure di prevenzione e sicurezza previste dalle norme del presente decreto e da quelle del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in quanto applicabili, e vigilare affinché tali misure siano permanentemente efficienti;

2) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e le norme essenziali di prevenzione, sia verbalmente, sia mediante l'affissione, nell'ambito del cantiere, di estratti delle norme di cui al numero precedente, o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;

3) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione;

4) segnalare immediatamente al datore di lavoro o alla direzione del cantiere, nominata dal datore di lavoro, le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, e nei limiti delle possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;

5) proporre al datore di lavoro o alla direzione del cantiere le modifiche che potrebbero essere apportate per migliorare le condizioni di sicurezza del lavoro.

I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare ai delegati di cui al secondo comma le condi-

zioni e a fornire i mezzi necessari allo svolgimento delle mansioni di cui al precedente comma.

Le richieste, segnalazioni e proposte del delegato alla sicurezza al datore di lavoro o alla direzione del cantiere, devono essere annotate, a firma del delegato, in un apposito registro, depositato nella sede del cantiere, a disposizione del delegato o dell'Ispettorato al lavoro. Entro i tre giorni successivi il datore di lavoro o chi ne fa le veci, appone il suo visto in calce all'annotazione del delegato alla sicurezza, unitamente ad una sommaria indicazione delle eventuali misure adottate.

Durante l'esplicazione delle loro mansioni i delegati alla sicurezza hanno diritto alla retribuzione, corrispondente alla loro qualifica, normalmente percepita ».

ART. 2.

Dopo la lettera *a*) dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 è inserita la lettera seguente:

« *a-bis*) con l'ammenda fino a lire 300.000 per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 del secondo comma;

Dopo la lettera *a*) dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è inserita la lettera seguente:

« *a-bis*) con l'ammenda fino a lire 20.000 per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 3, secondo comma, nn. 1 e 4 »;

Dopo la lettera *b*) dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è inserita la seguente lettera:

« *b-bis*) con l'ammenda fino a lire 10.000 per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 3, secondo comma, nn. 2 e 3, e terzo comma ».